



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE -

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA  
DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALE

## **ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER IL PROGETTO RIFACIMENTO DI TRATTI DI CANALETTE IRRIGUE DETERIORATE NELLA ZONA NORD OCCIDENTALE DELL'ISOLA DI ARIANO E INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI PORTATA - CUP J83D20001450001**

### **VISTO**

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, laddove all'art. 22 stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri devono adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del “doppio finanziamento” e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce

- il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm");
  - il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
  - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
  - la missione 2, Componente 4 (M2C4), Investimento 4.3 che prevede "*Investimenti nella Resilienza dell'Agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche*";

## VISTA

- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

## VISTO

- l'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);

## VISTI

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, e in particolare:
  - il comma 6 *bis* dell'art. 2 prevede l'obbligo per le Amministrazioni di assicurare “*che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR*”;
  - l'articolo 6 che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
  - il comma 1 dell'art. 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo e il comma 5 dispone che gli strumenti previsti per l'assegnazione delle risorse prevedano clausole di riduzione e revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea;
  - il comma 4 dell'art. 8 che prevede l'adozione, tra le altre, delle “*iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi*”;
  - l'articolo 47 volto alla promozione, nell'impiego delle risorse finanziarie del Piano nazionale di ripresa e resilienza delle pari opportunità, di genere e generazionali e all'inclusione lavorativa delle persone disabili, in attuazione del quale è stato emanato il Decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante “*Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*” (G.U.R.I. Serie generale n. 309 del 30 dicembre 2021);
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 571410 del 2 novembre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle*

*pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";*

- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 1, comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a termini del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C4 – Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche”, assegnata in titolarità al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, “Ministero”), assegna (Tabella A) l'importo di 880 milioni di euro, di cui 520 milioni di euro per progetti nuovi e 360 milioni di euro per progetti in essere;

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**ATTESO** che il presente intervento fornisce un contributo al clima pari al 40% e un contributo all'ambiente pari al 100, come da allegato VI del Regolamento (UE) n. 241/2021, e che nell'ambito della misura sono stati selezionati esclusivamente progetti coerenti con il campo di intervento 040 - Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite);

**VISTA** la Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

## VISTI

- la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32 "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*" e relativi allegati, recentemente rivisitata con l'introduzione di un'apposita scheda, la n. 31, espressamente dedicata al presente investimento;
- il decreto - legge 6 novembre 2021 n. 152 *disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose* convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "*Codice dei contratti pubblici*", e successive modificazioni;

## VISTA

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

**VISTO** l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**CONSIDERATO** che le Amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

## VISTE

- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "*Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa



europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
  - n. 21 del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;
  - n. 25 del 29 ottobre 2021 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – Rilevazione periodica avvisi, bando e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;
  - n.33 del 31 dicembre 2021 “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;
  - n. 4 del 18 gennaio 2022, – articolo 1, comma 1, del decreto – legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative;
  - n. 6 del 24 gennaio 2022 – servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;
  - n. 9 del 10 febbraio 2022 “*Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;
  - n. 21 del 29 aprile 2022 “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;
  - n. 27 del 21 giugno 2022 “*Monitoraggio delle misure PNRR*” e le allegate “*Linee Guida per Monitoraggio del PNRR*”;
  - n. 28 del 4 luglio 2022 “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;
  - n.29 del 26 luglio 2022 “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*” e l'allegato “*Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR*”;
  - n.30 dell'11 agosto 2022 “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*” e le allegate “*Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*”;

**VISTO** il decreto-legge del 7 luglio 2022, n.85, ed in particolare l'articolo 3, che stabilisce l'accelerazione dei tempi dei giudizi amministrativi relativi ai ricorsi contro le procedure amministrative relative ad interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR;

## **VISTA**

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'articolo 12, che stabilisce la necessità di predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati;

- la legge 18 giugno 2009 n. 69 e successive modificazioni recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” e in particolare l’art. 31 comma 1, che ha disposto che gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti obbligati”;

## VISTO

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e le successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 n. 179, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*”;
- il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

## VISTO

- il decreto direttoriale del 30 giugno 2021, n. 299915, che, recepite le pertinenti osservazioni delle Regioni e Province autonome, ha approvato i criteri di ammissibilità e i criteri di selezione degli interventi da selezionare all’interno della Banca dati DANIA candidabili al finanziamento a valere sui fondi del PNRR;
- il decreto direttoriale del 30 settembre 2021, n.490962, di approvazione degli elenchi dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento con fondi afferenti al PNRR;
- il decreto direttoriale del 16 novembre 2021, n. 598832, di approvazione del piano di attuazione per l’avvio delle modalità della verifica dei progetti candidati al finanziamento si è proceduto all’approvazione della check list di controllo progetti;

## RILEVATO che:

- sui progetti collocati in elenco in posizione utile al finanziamento è stata verificata all’esito di opportuni controlli, l’assenza di doppio finanziamento, in quanto nessuno di essi beneficia di altre fonti di finanziamento sia del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che di altre Amministrazioni;
- secondo la Milestone europea M2C4-33 i Soggetti attuatori del presente provvedimento, debbono pervenire “*all’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche*” entro il 31 dicembre 2023;

**CONSIDERATA** la necessità di perfezionare l’atto di assegnazione delle risorse con un atto d’obbligo da parte del Soggetto attuatore;

## TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

Il Consorzio di bonifica Delta del Po con sede in Taglio di Po (RO) Via Pordenone, 6\_(C:F. 90014820295), in persona del Legale Rappresentante e Presidente pro tempore, Adriano TUGNOLO, nato a Porto Tolle (RO), il 19.08.1956, CF TGNDRN56M19G923D, quale Soggetto attuatore (indirizzo pec: bonifica.deltadelpo@legalmail.it ) dell'intervento "Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate nella zona nord occidentale dell'Isola di Ariano e installazione di misuratori di portata" (CUP J83D20001450001),

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE

#### Art. 1

##### Oggetto

1. Il Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione del decreto di approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento n. 484456 del 30.09.2022, di cui questo atto è parte integrante, e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.
2. Il Soggetto attuatore dichiara di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 4.3, fino ad un importo massimo di Euro 7.200.943,37 (settemilioniduecentomilanovecentoquarantare/37), destinato alla copertura dei costi necessari alla realizzazione dell'intervento per cui il finanziamento è concesso, non superiore all'importo del finanziamento concesso riportato in Allegato 1 al decreto e dettagliato nelle schede di progetto allegate al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Il Soggetto attuatore dichiara di impegnarsi a realizzare l'intervento nei tempi e nei modi indicati nel Decreto di concessione di finanziamento e suoi allegati.

#### Art. 2

##### Termini di attuazione dell'intervento, durata e importo

1. Le attività dovranno essere avviate prontamente dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto d'obbligo, nei termini di cui all'art. 3 comma 3 del decreto di concessione del finanziamento.
2. Le azioni dell'intervento dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il cronoprogramma lavori di cui Allegato 2C del presente atto d'obbligo e comunque nel rispetto delle scadenze perentorie di cui all'art. 3 del decreto di concessione di finanziamento.
3. Il Soggetto attuatore presenterà al Ministero le richieste di rimborso, secondo quanto descritto nel successivo art. 4, fermo restando che la richiesta di saldo dovrà essere presentata dopo il completamento di tutte le attività nel rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 5, del decreto di concessione e finanziamento e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2026.





### Art. 3

#### Obblighi del Soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione del presente atto d'obbligo, il Soggetto attuatore si obbliga:
  - a dare piena attuazione all'intervento così come approvato dal Ministero per non incorrere in ritardi attuativi, segnalando precocemente eventuali scostamenti, e a concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal decreto di concessione di finanziamento e dal suo allegato 3;
  - ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
  - ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, secondo le modalità indicate nell'allegato 3 al decreto di approvazione dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento;
  - a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, in conformità con quanto stabilito dall'allegato 3 al decreto;
  - assicurare, nella realizzazione dell'intervento, il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in conformità con quanto stabilito dall'Allegato 3 al decreto di concessione del finanziamento;
  - ad adottare proprie procedure amministrativo-contabili interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero;
  - a garantire il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
  - ad adottare e ad alimentare, per quanto di propria competenza, il sistema informatico di monitoraggio, rendicontazione e controllo denominato "ReGis", come indicato all'art. 4 del decreto di concessione di finanziamento, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero in coerenza con le disposizioni delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, n. 27 del 21 giugno 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022;
  - a caricare sul sistema informatico "ReGIS" il cronoprogramma dei lavori e finanziario dell'intervento, i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli svolti dal competente Ufficio del Ministero, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultimo;

- a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico "ReGis" nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero;
- a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Unità di Audit del PNRR, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021 e come disciplinato puntualmente da linee guida o circolari da emanarsi a cura del Ministero;
- a predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Ministero, contenute nell'apposita manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronoprogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico ReGIS i documenti riferiti alle procedure, i giustificativi di spesa e pagamento e le check list di controllo di pertinenza del Soggetto attuatore, set documentale necessario ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile al Soggetto attuatore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- ad effettuare – oltre agli ordinari controlli di regolarità amministrativo-contabile – i controlli di propria competenza indicati nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, n. 30 del 11 agosto 2022;
- ad inoltrare al Ministero, tramite il sistema ReGIS, le richieste di pagamento successive all'anticipazione, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e la documentazione a dimostrazione del contributo del progetto finanziato al raggiungimento dei target di progetto (numero misuratori alla fonte e superficie che beneficia

di un uso efficiente della risorsa irrigua), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;

- a garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o l'adozione di un'apposita codificazione contabile<sup>1</sup> e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero;
- a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del Soggetto attuatore e dal R.U.P., che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- a contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura come indicato nel decreto di concessione di finanziamento e a fornire, su richiesta del Ministero, le informazioni e la documentazione necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, in conformità con le circolari che saranno appositamente emanate a tal fine;
- a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nel bando/lettera di invito e nella cartellonistica di cantiere che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando l'emblema dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- in relazione a quanto innanzi, a rendere evidente su una pagina del sito istituzionale dell'ente tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto finanziato, menzionando espressamente la frase: "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", accompagnata dall'emblema dell'Unione europea, che sarà reso disponibile in formato scaricabile nello Sportello tecnico descritto nell'Allegato 3 al decreto di concessione di finanziamento;
- a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le attività oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;
- a garantire, ove necessario, il buon fine del finanziamento adottando semestralmente idoneo atto deliberativo con le modalità di cui al comma 4 dell'art.63 del decreto-legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020;

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.lgs. n.77 del 31 maggio 2021



- a comunicare al SIGRIAN entro il 31 marzo di ciascun anno i dati riferiti all'anno precedente relativi ai volumi misurati conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con Decreto Mipaaf del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento;
- a comunicare al Ministero i dati relativi all'intervento nel formato previsto dal SIGRIAN, secondo le specifiche tecniche riportate al link è <https://sigrian.crea.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Specifica-Tecnica-Nuovi-Interventi-SIGRIAN.pdf>
- ad aggiornare i dati relativi al progetto finanziato nella banca dati investimenti del Mipaaf DANIA- Database nazionale degli investimenti per l'irrigazione e l'Ambiente (<https://dania.crea.gov.it/>) compresi i dati della sezione IV- Monitoraggio intervento;
- a mantenere indenne il Ministero da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori concessi;
- ad intestare le aree espropriate e/o asservite al demanio dello Stato, ramo bonifiche.

#### **Art. 4**

#### **Procedura di rendicontazione della spesa e dell'avanzamento verso milestone e target del PNRR**

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGIS e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.
2. Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare, tempestivamente e tramite il sistema ReGIS, la richiesta di pagamento al Ministero comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la documentazione comprovante gli avanzamenti relativi agli indicatori di progetto.
3. Tali richieste di rimborso dovranno, in ogni caso, essere corredate dal rendiconto delle spese sostenute, dall'attestazione (anche a mezzo specifico flag del sistema informativo) di svolgimento delle ordinarie verifiche amministrativo-contabili, delle verifiche su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo e del rispetto delle condizionalità e dei principi trasversali del PNRR, nonché di tutti gli ulteriori requisiti definiti in fase di stipula del contratto con il soggetto realizzatore e connessi alla misura a cui il progetto è associato. In corrispondenza di ciascun flag occorrerà allegare idonea documentazione probatoria del controllo svolto (check-list, attestazioni) Tale richiesta dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure definite con successivo atto dal Ministero.
4. Qualora l'oggetto della spesa rendicontata risulti - in base al meccanismo di verifica indicato per ciascuna milestone e per ciascun target negli *Operational Arrangements* - direttamente collegata o collegabile al conseguimento di un milestone o target della presente misura, il Soggetto attuatore dovrà inserire nel sistema ReGIS, oltre alla documentazione attestante lo svolgimento delle verifiche (attestazioni e/o check-list di controllo), anche la documentazione probatoria che attesti il contributo

fornito dal progetto di cui è responsabile al soddisfacente e regolare conseguimento dei target (es. certificato regolare esecuzione, verbali di collaudo in corso d'opera, atto di collaudo finale).

5. Le spese incluse nelle richieste di rimborso del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo del Ministero.

6. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

## **Art. 5**

### **Procedura di pagamento al Soggetto attuatore**

1. Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità indicate nel decreto di concessione di finanziamento.

## **Art.6**

### **Meccanismi sanzionatori**

1. Il Ministero, previa instaurazione di un contraddittorio, con formulazione di una richiesta di chiarimenti al Soggetto attuatore e assegnazione di un termine per il riscontro, procede a dichiarare la revoca, totale o parziale, del finanziamento nei casi indicati dal decreto di concessione di finanziamento.

2. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative agli interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto di concessione di finanziamento.

## **Art.7**

### **Rettifiche finanziarie**

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

2. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero, ad ottemperare al provvedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte.



3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

## **Art. 8**

### **Risoluzione delle controversie**

1. L'atto d'obbligo è regolato dalla legge italiana ed il Soggetto attuatore accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dello stesso, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **Art.9**

### **Trattamento dati personali**

1. Il Soggetto attuatore, quale autonomo titolare del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione o in dipendenza del Decreto di concessione e del presente Atto nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR" General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 196/03 e ss. mm. ii.

2. Il Soggetto attuatore è autorizzato a trattare i dati personali per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Atto, per la tutela dei propri interessi legittimi, oltre che per l'adempimento dei correlati obblighi di legge, contabili e fiscali.

3. I dati personali potranno essere condivisi dal Soggetto attuatore con il Ministero (e viceversa), nonché con soggetti delegati e/o incaricati dal titolare (a titolo esemplificativo società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), ovvero con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.

4. Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate dal Soggetto attuatore in ottemperanza agli obblighi di legge, i dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all'interno dello SEE (i.e. Spazio Economico Europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente. Il rifiuto di fornire i dati per le finalità sopra dichiarate precluderà la possibilità di procedere all'esecuzione delle prestazioni previste del presente Atto.

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal Soggetto attuatore per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge.

6. In ogni momento il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR.



## **Art. 10**

### **Efficacia**

1. L'efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto attuatore, decorre dalla data di acquisizione da parte del Ministero.

## **Art. 11**

### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Atto, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Il Legale rappresentante

